



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Sampierdarena

Via B. Agnese 1 canc. 16151 Genova - tel. 010466709

STATUTO SEZIONALE

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - NATURA – ZONA DÌ ATTIVITA'

Art. 1 (Denominazione e Sede)

Art. 2 (Durata)

Art. 3 (Natura)

Art. 4 (Zona di attività)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 5 (Scopi)

Art. 6 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Art. 7 (Soci)

Art. 8 (Ammissione)

Art. 9 (Quota associativa)

Art. 10 (Durata)

Art. 11 (Dimissioni)

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

Art. 13 (Sanzioni disciplinari)

Art. 14 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONE

Art. 15 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 (Assemblea)

Art. 17 (Convocazione)

Art. 18 (Partecipazione)

Art. 19 (Presidente e Segretario detl' Assemblea)

Art. 20 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 (Composizione e funzioni)

Art. 22 (Durata e scioglimento)

Art. 23 (Convocazione)

Art. 24 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

Art. 25 (Compiti del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 26 (Compiti del Tesoriere)

Art. 27 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 (Composizione e durata)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 29 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 30 (Commissioni, Scuole e Gruppi)

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 31 (Costituzione)

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 32 (Patrimonio)

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 (Esercizio sociale)

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 34 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 (Rinvio delle norme del CLUB ALPINO ITALIANO ed entrata in vigore)

Art. 36 (Norma finale)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NATURA - ZONA DI ATTIVITA'

Art. 1 - Denominazione - Sede

E' costituita con sede legale in Genova Sampierdarena, l'associazione denominata

“CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAMPIERDARENA”

Con sigla :

“CAI - Sezione di Sampierdarena”

Struttura periferica del CLUB ALPINO ITALIANO, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio Statuto, che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al **Raggruppamento Regionale** del CLUB ALPINO ITALIANO con denominazione :

CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE LIGURIA

Essa discende dalla preesistente associazione escursionistica:

“S.E.A.M. Società Escursionisti Amici della Montagna”

sorta nel 1913 a Genova Sampierdarena e confluita nel CLUB ALPINO ITALIANO L'8 Aprile 1936, come Sottosezione della Sezione Ligure,

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 3 - Natura

L'associazione che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio **Statuto** allo **Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano**.

Art. 4 - Zona di attività

La zona di attività nella quale la Sezione svolge la sua opera organizzata, stabile e continuativa è quella limitata al territorio della **REGIONE LIGURIA**

SCOPI E FUNZIONI

Art. 5 - Scopi

L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia o alla **organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento** per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
 - f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
 - i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Notiziario" del quale è editrice e proprietaria;
 - l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 6 - Locali Sede

Nei locali della Sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 7 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

benemeriti
ordinari
famigliari
giovani
aggregati

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Art. 8 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al CLUB ALPINO ITALIANO deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno 2 (due) anni.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo della Sezione decide sull'accettazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione oltre alla quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello STATUTO SEZIONALE, dello STATUTO e del REGOLAMENTO GENERALE del CAI, che gli

vengono consegnati all'atto dell'iscrizione e che si impone di osservare, la quota associativa annuale, il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative, nonché eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La quota associativa annuale, il contributo ordinario annuale ed il contributo straordinario, devono essere versati entro il 31 Marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti, non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso, se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ciascun anno sociale.

Il Consiglio Direttivo accertata la morosità, ne dà comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 10 – Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende per tutta la durata del rapporto sociale, non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione e del CAI, se non da questi autorizzate.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci, in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 11 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal CLUB ALPINO ITALIANO in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data di Comunicazione.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito.
- b) morte del socio
- c) dimissioni
- d) morosità
- e) provvedimento disciplinare

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del CLUB ALPINO ITALIANO ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 14 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del CLUB ALPINO ITALIANO

TITOLO III SEZIONE

Art. 15 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Assemblea dei Soci

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e famigliari di età maggiore di anni 18 (diciotto), le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- approva lo Statuto Sezionale.

- adotta lo Statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione.
- elegge il Presidente.
- elegge i componenti degli organi della Sezione e i delegati all'Assemblea dei Delegati del CLUB ALPINO ITALIANO, nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari della Sezione, con le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione, escluso il voto per corrispondenza.
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci e la relazione del Presidente.
- delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli sugli immobili.
- delibera lo scioglimento della Sezione.
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto Sezionale.

In questo ultimo caso occorre in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci iscritti aventi diritto al voto e la delibera approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

- delibera su ogni altra questione contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 Marzo di ciascun anno, per l'approvazione dei bilanci e la nomina della cariche sociali; l'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Comitato Direttivo Centrale), del CDR (Comitato Direttivo Regionale), del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, oppure da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci maggiorenni iscritti alla Sezione.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella Sede Sociale e spedito a ciascun Socio avente diritto al voto: nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 18 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e famigliari, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età (Soci giovani) possono assistere all'Assemblea senza diritto di voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece, anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega.

Ogni Socio delegato può portare n° 1 (una) delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 19 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 20 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio Voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta, escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, che non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione, deve essere approvata con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci iscritti aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche, mediante affissione all'albo sezionale per almeno 15 (quindici) giorni.

Consiglio Direttivo

Art. 21 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di 6 (sei) componenti più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri in misura di 3 (tre) dovranno essere rinnovati ogni anno.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci.
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione.

- redige, colleziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione.
 - pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
 - adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci, per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati.
 - cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione.
 - delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati.
 - delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove Sottosezioni.
 - delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.
 - delibera sulle domande di iscrizione di nuovi Soci.
 - delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti delle commissioni tecniche consultive e ne coordina l'attività.
 - nomina incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali.
 - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto Sezionale.
 - proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.
- Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, in questo caso non hanno diritto di voto.

Art. 22 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica 2 (due)anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Tesoriere e il Segretario sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti, che senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n° 3 (tre) riunioni consecutive,

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di 15 (quindici) giorni.

I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti convoca entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Convocazione

Il Presidente, qualora lo ritenga utile o necessario, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati all'Assemblea Generale del CAI, i Soci che fanno parte degli organi tecnici, gli ex Presidenti ed anche persone estranee.

Art. 24 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Consigliere anziano, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri **una volta al mese**, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora di convocazione ed inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente, o in caso di sua mancanza od impedimento dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della Sezione, il membro del Consiglio, che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, o dei propri famigliari fino al secondo grado.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella Sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie e anche solamente di stralci dei singoli atti Consultati.

Presidente

Art. 25 - Compiti del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale, assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci.
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso, nella sua prima riunione utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione, non inferiore a 2 (due) anni sociali completi.

Tesoriere e Segretario

Art. 26 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 27 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28 - Composizione e Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

Si compone di 3 (tre) membri, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a 2 (due) anni sociali completi. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo un anno di interruzione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione.
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 29 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'Associazione da almeno 2 (due) anni.
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo.
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale.
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CLUB ALPINO ITALIANO.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno 3 (tre) anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente o rapporto economico con la Sezione o comunque con il Club Alpino Italiano o con le sue strutture periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI, SCUOLE

Art. 30 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa.

Le commissioni possono essere formate da un massimo di 5 (cinque) componenti; le funzioni ed i poteri sono regolamentati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzative e ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 31 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei Delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione., ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con lo Statuto della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 32 - Patrimonio

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili.
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
- qualsiasi altra somma che venga erogata da Enti o privati.

Le entrate sociali sono costituite da:

- quote associative annuali.
- canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali.
- contributi di Soci benemeriti ed Enti pubblici.
- donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa,

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno 15 (quindici) giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CLUB ALPINO ITALIANO, sono assunte in consegna e amministrate per non più di 3 (tre) anni dal CDR (Comitato Direttivo Regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR Liguria (Raggruppamento Regionale di Sezioni - Liguria).

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti del GR Ligure, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 34 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna del CLUB ALPINO ITALIANO è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere fra Soci o tra Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o Enti estranei al Sodalizio, se prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CLUB ALPINO ITALIANO.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere stabilita dall'Assemblea dei Soci della Sezione, con il quorum di Soci presenti alla riunione e le maggioranze previste dall'art. 16 del presente Statuto.

Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo del CLUB ALPINO ITALIANO. Il suo esteso testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Sampierdarena del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 13/03/2007.

Art. 36 - Norma finale

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte della **Regione Liguria**.

Per quanto non disposto nel presente articolato, valgono le norme del Codice Civile e della vigente normativa in materia.